



**Segreteria Nazionale**  
Via Cavour, 58 - 00184 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
Fax: +39 06 62276535  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)  
[www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

---

Prot.174/2021 S.N.

Roma, 15 aprile 2021

MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Segreteria del Dipartimento  
Ufficio per le Relazioni Sindacali

**OGGETTO: Annotazione matricolare degli incarichi di servizio nel quadro F dello stato matricolare.**

Preg.mo Direttore,

questa O.S. è venuta a conoscenza del fatto che presso la Questura di Frosinone è stata negata ad un Sostituto Commissario della Polizia di Stato la trascrizione allo stato matricolare dell'incarico di Comandante di una Sottosezione della Polizia Stradale, conferito con provvedimento formale risalente, addirittura, al gennaio 2012.

Il provvedimento di rigetto è stato motivato alla luce delle previsioni dell'art. 26, co. 3, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nonché dell'art. 7, d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, che disciplina le ipotesi di supplenze nella titolarità degli uffici; in sostanza, è stato affermato che l'incarico di Comandante di una Sottosezione della Polizia Stradale rientra nei compiti propri del ruolo e della qualifica posseduti dal dipendente *de quo*.

Indubbiamente, il compito di Comandante di una Sottosezione della Polizia Stradale può essere conferito ad un Sostituto Commissario della Polizia di Stato, pertanto questa O.S. **non** sta argomentando sulla trascrizione di incarichi di servizio che non rientrino nelle normali mansioni d'ufficio o che comportino un rilevante aggravio di lavoro o che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica ovvero l'assunzione di particolari responsabilità, così come specificato al punto 8 della circolare n. 333-A/9806.D.1 del 18 novembre 2008 sulle annotazioni matricolari, tuttora in vigore.

Certamente nel caso di specie **non** si tratta neppure di un incarico di supplenza, inteso quale incarico di "direzione a scavalco", attribuito per uffici diversi da quello di appartenenza in caso di temporanea assenza del titolare di un ufficio per un periodo superiore a quindici giorni, di cui al punto 6 dell'appena citata circolare sulle annotazioni matricolari.

L'istanza del dipendente, infatti, era volta banalmente all'*annotazione nel quadro F* dello stato matricolare dell'*incarico di servizio*, conferito con formale provvedimento del competente Compartimento della Polizia Stradale del gennaio 2012, così come previsto al punto 5 della predetta circolare del 18 novembre 2008.

Si consideri che la trascrizione *de qua* dovrebbe essere effettuata d'ufficio, senza che l'interessato debba presentare alcuna istanza, proprio perché non presuppone alcun potere di valutazione della sussistenza di requisiti, per il fatto che, banalmente, non trovano applicazione condizioni, parametri o requisiti, al pari di quanto accade per i dati anagrafici, lo stato di famiglia, le sedi di servizio ecc.



**Segreteria Nazionale**  
Via Cavour, 58 - 00184 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
Fax: +39 06 62276535  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)  
[www.coisp.it](http://www.coisp.it)

---

**COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA**

---

Il Questore di Frosinone, invece, ha risposto tanto al Sostituto Commissario interessato, quanto alla struttura territoriale del COISP, che ha prontamente fatto rilevare il disagio, che «non può trovare accoglimento l'istanza di trascrizione dell'incarico di Comandante conferito dall'Amministrazione a personale del ruolo Ispettori della Polizia di Stato in quanto lo stesso *“rientra pienamente nelle previsioni dell'art. 26 del DPR 335/1982 [...], trattandosi di incarico che rientra nei compiti propri del ruolo e della qualifica”*», con ciò citando la risposta ad un non meglio specificato quesito rivolto al «competente Ufficio dipartimentale».

Si ribadisce che l'istanza non era rivolta alla trascrizione *ex art. 26, d.P.R. 335/1982* e neanche, evidentemente, ai sensi dell'art. 7, d.P.R. 782/1985, ma semplicemente affinché fosse menzionato nel quadro F l'incarico di servizio, così come previsto dal punto 5 della circolare n. 333-A/9806.D.1 del 18 novembre 2008 sulle annotazioni matricolari e che la stessa di per sé già non doveva essere presentata, qualora l'ufficio preposto all'attività di tenuta dei fascicoli personali e di aggiornamento degli stati matricolari fosse stato a suo tempo efficace nella propria azione amministrativa.

Non si comprende, di conseguenza, per quale motivo è stato fornito un riscontro non conforme al *petitum* e neppure si conosce il contenuto del relativo quesito indirizzato al «competente Ufficio dipartimentale», che, a questo punto, si sospetta non essere stato incentrato sull'annotazione degli incarichi di servizio (principali ed aggiuntivi) nel quadro F dello stato matricolare.

Si chiede, pertanto a codesto Ufficio un cortese, urgente intervento in merito alla questione prospettata.

Nell'attesa, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP